

CAPO I – ACCERTAMENTO DEI DECESSI.

ART. 1) NORME GENERALI.

Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, del D.P.R. n. 396 del 3.11.2000, della legge n. 26 del 28.2.2001, della legge n. 130 del 30.3.2001, della circolare regionale prot. n. 3560 del 18.03.1998, della D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002, nonché della D.G.R. n. 25-8503 del 24.2.2003, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri, nonché delle norme relative alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla concessione di suoli e sepolture private, alla costruzione di sepolcri comunali ed, eventualmente, privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, compresa la costruzione, manutenzione ed ampliamento dei cimiteri.

Gli uffici comunali ed i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

2. Fermo restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, all'ASL, il Comune di Rivarolo svolge le attività inerenti alla gestione Funebre e Cimiteriale secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, lo Statuto dell'Ente ed il Contratto di Servizio.

Delle competenze affidate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 al coordinatore sanitario dell'ASL è incaricato un Dirigente ed altro personale individuato dagli organi della stessa, in conformità alla legislazione regionale.

ART. 2) DICHIARAZIONE DI MORTE.

La dichiarazione di morte, per le persone morte nel territorio del Comune, deve effettuarsi al più presto possibile, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile, da parte di un congiunto, da persona convivente col deceduto, da un loro delegato o in mancanza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. L'obbligo della denuncia si estende ai casi di nati morti e di feti che abbiano compiuto 28 settimane di vita intrauterina, eccezione fatta per quanto previsto nel caso di rinvenimento di membra o di ossa umane.

Salvo il caso in cui la morte sia accertata dal sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, l'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione o la notificazione di cui ai commi precedenti, prende atto della causa di morte e dell'accertamento del decesso.

ART. 3) MEDICO NECROSCOPO.

Le funzioni di medico necroscopo, di cui all' art. 74 dell' Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal medico condotto. Il medico incaricato di constatare il decesso, presa cognizione della malattia che fu causa della morte e visitato personalmente il cadavere, rilascia dichiarazione scritta all' Ufficiale di Stato Civile comprovante che la morte è accertata e non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa. Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa non naturale, il medico necroscopo è tenuto all' obbligo del referto ai sensi dell' art. 365 del Codice Penale e dell' art. 4 del Codice di Procedura Penale. Nei casi di morte per le malattie infettive il medico deve fare speciale denuncia all' Ufficiale Sanitario.

CAPO II - SEPOLTURA ED OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.

ART. 4) AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA.

L' autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell' art 74 dell' ordinamento dello Stato Civile, dall' Ufficiale di Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di membra, parti del cadavere od ossa di corpo umano.

ART. 5) FACOLTA' PER LA SALMA E PER I FUNERALI.

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto qualora egli prima di morire l' abbia espressa. In difetto, i famigliari, possono disporre secondo il seguente ordine di precedenza: coniuge vivente, figli, genitori; quindi, gli altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti. Se successivamente il coniuge passa a seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali altri provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto. L' ordine di precedenza sopra esposto vale anche per: collocamento di epigrafi, esumazioni straordinarie, estumulazioni, traslazioni di salme o di resti e simili operazioni.

In caso di mancanza dei soggetti la cui volontà è presa in considerazione dopo quella del defunto, si può far riferimento alla volontà della persona convivente da almeno 2 anni.

ART. 6) PERIODO DI OSSERVAZIONE.

Nessuna salma potrà essere rimossa dal luogo di morte, né vestita né collocata nel feretro prima della visita necroscopica e prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, nei casi di morte naturale, o 48 ore nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente. In taluni casi, espressamente previsti dall' art. 10 del d.p.r. 285/90, il periodo di osservazione può essere ridotto a meno di 24 ore. Ciò può avvenire quando:

- a) la morte sia dovuta a malattia infettiva -diffusiva compresa nell' elenco pubblicato dal Ministero della Sanità;
- b) il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione;
- c) altre ragioni speciali (di natura puramente igienico – sanitaria) lo richiedano.

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali da favorire eventuali manifestazioni di vita, con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei famigliari o, se nei locali ospedalieri di osservazione, da parte del personale che vi è addetto.

ART. 7) DEPOSITO DI OSSERVAZIONE.

Nei locali di osservazione sono ammesse le salme di persone:

- a) decedute in abitazioni anguste o inadatte o nelle quali non sia comunque conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) decedute in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento;
- d) da sottoporsi ad autopsia.

L' ammissione dei cadaveri nei locali di osservazione è disposta dall' Ufficiale Sanitario o dall' Autorità Giudiziaria. Nei locali di osservazione può essere vietata l' assistenza dei famigliari.

ART. 8) AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI.

Le autopsie devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest' ultimo al Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell' Unità Sanitaria Locale interessata per l' eventuale rettifica della scheda di morte. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusa compresa nell' apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l' autopsia deve darne d' urgenza comunicazione al Sindaco e al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' Unità Sanitaria Locale competente. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall' Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all' Autorità Giudiziaria.

Le autopsie possono essere eseguite anche su richiesta dei familiari del defunto previo parere favorevole dell' Autorità sanitaria competente e previo nulla osta dell' Autorità Giudiziaria.

Le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi in genere e le applicazioni plastiche per riprodurre l' effigie, devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti sotto il controllo dell'Ufficiale Sanitario.

Possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Il sindaco rilascerà autorizzazione all' imbalsamazione previa presentazione di:

- 1) una dichiarazione del medico incaricato dell' operazione con indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell' ora in cui la effettuerà;
- 2) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

CAPO III - FERETRI.

ART. 9) OBBLIGO DEI FERETRI INDIVIDUALI.

E' vietato trasportare o seppellire un cadavere non rinchiuso in una cassa regolamentare e di giusta misura. I cadaveri non possono essere rinchiusi prima di 24 ore dell' avvenuto decesso, o di 48 ore a seconda delle disposizioni date dal medico necroscopo. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma;tuttavia madre e neonato, morti nell' atto del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.Nessuna salma può essere collocata nel feretro se non rivestita con abiti o avvolta in lenzuola. **La saldatura della cassa metallica ovvero l' inumazione deve avvenire entro 60 ore decorrenti da quando la salma può essere seppellita.**

ART. 10) CHIUSURA DEL FERETRO.

La chiusura del feretro deve essere fatta dagli addetti ai trasporti funebri. Le casse chiuse, con le modalità di cui all' articolo seguente devono essere munite dei sigilli da parte degli incaricati comunali se sono destinate fuori comune.

ART. 11) CARATTERISTICHE DEI FERETRI.

I feretri per le inumazioni devono avere le caratteristiche previste dall' art. 75 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285; i feretri per le tumulazioni devono avere le caratteristiche previste dall' art. 77 del d.p.r.10.9.1990, n. 285; i feretri per il trasporto da Comune a Comune o da e per l' estero devono avere le caratteristiche di cui all' art. 30 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.

ART. 12) FORNITURA GRATUITA DI FERETRI.

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di tipo comune per inumazione in campo comune per le salme di deceduti in stato di povertà nell' ambito della sua circoscrizione territoriale, oppure per quelli di cui vi sia disinteresse dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte circa la composizione del nucleo familiare e la situazione economica degli interessati. I relativi costi sono interamente a carico del Comune secondo il contratto di servizio.

ART. 13) PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO.

Sul coperchio superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante in modo indelebile l' indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina porterà le indicazioni possibili tra le suddette, eventualmente ad altri dati accertati.

CAPO IV - TRASPORTI ED ONORANZE FUNEBRI.

ART. 14) MODALITA' PER I TRASPORTI.

Trascorse 24 ore dal decesso e comunque, non oltre le 48 ore, sotto la vigilanza del servizio di polizia, si provvede al trasporto dei cadaveri, già composti e rinchiusi in cassa regolare al Cimitero. Quando, a giustificata richiesta dei familiari del defunto o per altre necessità, il trasporto del cadavere non abbia luogo entro il suddetto periodo delle 48 ore, a cura dell' Ufficiale Sanitario devono essere iniettate nella cavità toracica ed addominale del cadavere sostanze disinfettanti atte a ritardare i processi di putrefazione.

Le salme provenienti da altro Comune o dall' Estero, salva diversa e speciale autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero. Il personale del Cimitero accerterà la regolarità

dei documenti e lo stato del feretro, accerterà inoltre, che questo abbia le caratteristiche fissate per la sepoltura cui è destinato.

ART. 15) TRASPORTI FUNEBRI.

I trasporti funebri sono gratuiti e nel caso di trasporti di feti, prodotti abortivi, nati morti, ossa umane, possono essere effettuati con adatto mezzo, diverso da quello di cui all' art. 20 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285; i trasporti di salme di militari possono essere effettuati con mezzi propri dell' Amministrazione militare; i trasporti di soci di congregazioni, confraternite ed altre Associazioni riconosciute come enti morali possono essere effettuati con mezzi propri dei soci defunti.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al luogo di osservazione è a carico del Comune nei casi autorizzati dall' Autorità giudiziaria o sanitaria.

ART. 16) AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Il trasporto di salme in luogo diverso dal cimitero o nei cimiteri di altri comuni dello Stato è subordinato all'autorizzazione del Sindaco o del dipendente comunale da lui delegato. Parimenti dovrà richiedersi detta autorizzazione per il trasporto di resti mortali. I trasporti di salme, di resti mortali o di ceneri fuori dallo Stato, come anche la loro introduzione nello Stato, sono regolati dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285, e dalle norme della convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con r.d. 1.7.1937, n. 1379.

ART. 17) MODALITA' DEI TRASPORTI.

I trasporti funebri si svolgono a normale velocità d' auto, dal luogo in cui la salma si trova al luogo delle esequie, che in caso di funerali civili, andrà concordato con l' Amministrazione comunale, e quindi al cimitero. Il trasporto in autofunebre prosegue fino al luogo della sepoltura, se l' ampiezza dei viali interni al cimitero lo consente, in caso contrario fin dove il mezzo può giungere. Per le salme di persone decedute fuori dall' abitazione non sono consentiti trasporti e soste presso l' abitazione prima delle esequie e del trasporto al cimitero.

Le salme di persone decedute senza assistenza vengono trasportate direttamente al Cimitero.

I trasporti di salma di persone decedute a seguito di malattie infettive- diffuse devono osservare le prescrizioni dell' art. 25 del D.P.R. 285 del 1990.

ART. 18) ORARIO DEI TRASPORTI

Nei giorni feriali l' orario dei trasporti con esequie nel Comune è il seguente: mattina – ore 9:30 e 10:30; pomeriggio ore 14:30 e 15:30; la prenotazione dei predetti orari dei funerali(con partenza dal luogo in cui la salma si trova) è fatta all' Ufficio Cimiteriale. Non possono effettuarsi trasporti funebri nei giorni di sabato, domenica, capodanno, Natale, Pasqua, 1 novembre, Epifania, XXV Aprile, 1 maggio, 2 giugno, XV agosto, VIII dicembre, il lunedì della fiera di San Giacomo, feste patronali.

Nel caso di 2 o più giorni festivi consecutivi potranno svolgersi funerali nella mattina del primo giorno festivo successivo, anche in deroga agli orari di cui al primo comma del presente articolo, su

proposta dei ministri di culto e nel limite degli orari di apertura del Cimitero, se trattasi di funerali religiosi. In caso di funerali civili in giorno ed orario autorizzato dall' Ufficio di stato civile. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

ART. 19) SVOLGIMENTO DEI FUNERALI.

Lo svolgimento dei funerali avverrà sotto la diretta sorveglianza della polizia municipale, con l'osservanza delle disposizioni stabilite dal Comune circa il percorso da seguirsi. Il Comune, sia direttamente che su richiesta di altre Autorità amministrative o dell' Autorità Giudiziaria, esegue, a proprie spese e con l'osservanza delle norme dello speciale regolamento e delle istruzioni che potranno essere impartite in proposito dall' Ufficiale sanitario, il trasporto delle salme o di resti umani comunque abbandonati o rinvenuti in qualsiasi località del Comune, provvedendo altresì a proprie spese alle operazioni di recupero e di incassamento.

ART. 20) RECUPERO SALME RINVENUTE SUL TERRITORIO.

Il servizio di recupero salme è di competenza del Comune e la gestione è affidata con appalto a terzi. La ditta appaltatrice ha l'obbligo, dietro invito dell' Autorità comunale, dell' autorità Giudiziaria o dell' Autorità di pubblica sicurezza, di portarsi con idonea vettura funebre senza addobbi in qualunque ora del giorno, sul luogo ove la salma si trova, il cui decesso sia avvenuto per disgrazia, omicidio o suicidio, per prelevarla e portarla alla camera mortuaria, previa autorizzazione alla rimozione del cadavere impartita dalla competente autorità. La ditta dovrà utilizzare apposito feretro regolamentare e per ogni intervento richiesto il Comune corrisponderà all'appaltatore, dietro presentazione di regolare fattura, il compenso fissato in sede di aggiudicazione del servizio

CAPO V- OPERAZIONI E SERVIZI CIMITERIALI.

ART. 21) CIMITERI.

Tutti i cimiteri di Rivarolo Canavese sono sotto la gestione del Comune. In Rivarolo Canavese si hanno: a) Cimitero del Capoluogo; b) Cimitero della frazione Argentera; c) Cimitero della frazione Mastri.

ART. 22) CUSTODE DEL CIMITERO.

Il Comune ha uno o più cimiteri per le sepolture dei cadaveri. Ogni Cimitero deve avere almeno un custode o suo sostituto. Il Custode non può prendere in consegna le salme che non siano state scortate dalle prescritte autorizzazioni, che egli ritira e conserva presso di sé. Il custode è responsabile della compilazione e conservazione, in doppio esemplare, dei registri di cui all'art. 45 R.D. 21.12.1942, n. 1880 e dei relativi adempimenti. I registri devono essere dal custode presentati ad ogni richiesta dei competenti uffici comunali e governativi. Un esemplare dei medesimi registri

deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune, per essere conservato negli archivi; l' altro esemplare resta presso il custode. Il custode può avere la collaborazione di personale coadiuvante in rapporto alle necessità del Cimitero. Coordinerà e sorveglierà il servizio dei vari custodi e dell' altro personale addetto a ciascun Cimitero l' Ufficio Tecnico comunale.

ART. 23) LAPIDI, MONUMENTI, FOTOGRAFIE ED EPIGRAFI.

Sulle sepolture potranno essere poste lapidi, monumenti, fotografie ed epigrafi, purchè in materiale non deteriorabile. Sulle lapidi di chiusura del loculo e delle cellette, è indicato obbligatoriamente solo il nome, cognome, e le date di nascita e di morte del defunto. Sono consentite tuttavia brevi iscrizioni previa autorizzazione da parte dell' ufficio tecnico comunale. La facoltà di porre lapidi e di dettare epigrafi spetta ai familiari del defunto come indicati dall' art. 5 del presente Regolamento. L' apposizione di lapidi, epigrafi o arredi non conformi, non regolarizzate nel termine di 60 gg., attribuisce al Comune il diritto di procedere alla loro rimozione, previa notifica al concessionario ad eliminare l' irregolarità entro 10 gg. dal ricevimento.

Per ciò che riguarda l' ampliamento del Cimitero del Capoluogo si applicano invece le seguenti disposizioni:

- la pietra copri loculo dei loculi singoli e delle tombe di famiglia tenuto conto che il porta fotografia e il vaso portafiori con annesso punto luce è fornito dall' Amministrazione, deve essere corredata nel limite massimo dei seguenti accessori:

- 1. LETTERE PER SCRITTURA NOME E COGNOME IN BRONZO LUCIDO CON CARATTERE ROMANO ALTEZZA 4 CM.**
- 2. NUMERI PER INDICAZIONE DATA NASCITA E MORTE IN BRONZO LUCIDO, CARATTERE ROMANO ALTEZZA 3 CM.**
- 3. LETTERE PER SCRITTURA DEDICA PERSONALE IN BRONZO LUCIDO, CARATTERE ROMANO ALTEZZA 3 CM.**
- 4. PERGAMENA IN BRONZO LUCIDO IMGOMBRO MASSIMO LUNGHEZZA CM 20, ALTEZZA CM 12 O PORTA ORCHIDEA IN BRONZO LUCIDO ALTEZZA CM 11,5, LARGHEZZA CM 5 FORMA CILINDRICA O EFFIGE IN BRONZO LUCIDO INGOMBRO MASSIMO LARGHEZZA CM 12, ALTEZZA CM 20.**
- 5. PORTA FOTOGRAFIA UGUALI AL MODELLO FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE ESCLUDENDO QUINDI QUALUNQUE ALTRO ARREDO PREVISTO PER LE SINGOLE TUMULAZIONI.**

Le distanze per l'applicazione dei punti precedenti sono indicate nel prospetto allegato (allegato A) e vengono misurate da bordo lapide.

Per i loculi posizionati in quinta e sesta fila in ordine di altezza è possibile sostituire il porta foto già collocato con porta foto analogo inclinato verso il basso.

- la pietra copri celletta – ossario (allegato B) tenuto conto che il porta fotografia e il vaso porta fiori e fornito dall'Amministrazione deve essere corredata nel limite massimo dei seguenti accessori:

- 1. LETTERE PER SCRITTURA NOME E COGNOME IN BRONZO LUCIDO CON CARATTERE ROMANO ALTEZZA 3 CM**
- 2. NUMERI PER INDICAZIONE DATA NASCITA E MORTE IN BRONZO LUCIDO, CARATTERE ROMANO ALTEZZA 2,5 CM.**

- 3. LUMINO O PORTA LUMINO IN BRONZO LUCIDO, FORMA CILINDRICA, INGOMBRO MASSIMO ALTEZZA CM 6, LARGHEZZA CM 6, O PERGAMENA IN BRONZO LUCIDO INGOMBRO MASSIMO LUNGHEZZA CM 10, ALTEZZA CM 6 O PORTA ORCHIDEA IN BRONZO LUCIDO ALTEZZA CM 6, LARGHEZZA CM 3 FORMA CILINDRICA O EFFIGIE IN BRONZO LUCIDO INGOMBRO MASSIMO LARGHEZZA CM 10 ALTEZZA CM 6.**

Le distanze per l'applicazione dei tre punti precedenti sono indicate nell'allegato prospetto e vengono misurate da bordo lapide.

Per le cellette posizionate dalla non fila in ordine di altezza è possibile sostituire il porta foto già collocato con porta foto analogo inclinato verso il basso.

- nel caso di pluri tumulazioni, le pietre copri loculo dei loculi e delle tombe di famiglia tenuto conto che il porta fotografia e il vaso porta fiori con annesso punto luce è fornito dall'Amministrazione, deve essere corredata, oltre a quanto fornito dall'Amministrazione stessa dei seguenti accessori:

- 1. LETTERE PER SCRITTURA NOME E COGNOME IN BRONZO LUCIDO CON CARATTERE ROMANO ALTEZZA 4 CM.**
- 2. NUMERI PER INDICAZIONE DATA NASCITA E MORTE (LIMITATA AL SOLO ANNO DI NASCITA ED ANNO DI MORTE QUINDI ESCLUDENDO GIORNO E MESE) IN BRONZO LUCIDO, CARATTERE ROMANO ALTEZZA 3 CM.**
- 3. LETTERE PER SCRITTURA DEDICA PERSONALE IN BRONZO LUCIDO, CARATTERE ROMANO ALTEZZA 3 CM**
- 4. PORTA FOTOGRAFIA UGUALI AL MODELLO FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ESATTO POSTO INDICATO DALL'ALLEGATO PROSPETTO (allegato C) ESCLUDENDO QUINDI QUALUNQUE ALTRO ARREDO PREVISTO PER LE SINGOLE TUMULAZIONI.**

Le distanze per l'applicazione dei quattro punti precedenti sono indicate nell'allegato prospetto (allegato C) e vengono misurate da bordo lapide.

Per i loculi posizionati in quinta e sesta fila in ordine di altezza è possibile sostituire il porta foto già collocato con porta foto analogo inclinato verso il basso.

- nel caso di tumulazione di resti mortali di persone diverse nella stessa celletta ossario, la pietra copri celletta ossario, tenuto conto che il porta fotografia e il vaso porta fiori sono forniti dall'Amministrazione, deve essere corredata, oltre a quanto fornito dall'Amministrazione stessa dei seguenti accessori:

- 1. LETTERE PER SCRITTURA NOME E COGNOME IN BRONZO LUCIDO CON CARATTERE ROMANO ALTEZZA 3 CM.**
- 2. NUMERI PER INDICAZIONE DATA NASCITA E MORTE (LIMITATA AL SOLO ANNO DI NASCITA ED ANNO DI MORTE QUINDI ESCLUDENDO GIORNO E MESE) IN BRONZO LUCIDO, CARATTERE ROMANO ALTEZZA 2,5 CM.**
- 3. PORTA FOTOGRAFIA UGUALI AL MODELLO FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ESATTO POSTO INDICATO DALL'ALLEGATO PROSPETTO (Allegato D) ESCLUDENDO QUINDI QUALUNQUE ALTRO ARREDO PREVISTO PER LE SINGOLE TUMULAZIONI.**

Le distanze per l'applicazione dei tre punti precedenti sono indicate nell'allegato prospetto (allegato D) e vengono misurate da bordo lapide.

Per le cellette posizionate dalla nona fila in ordine di altezza è possibile sostituire il porta foto già collocato con porta foto analogo inclinato verso il basso.

La pietra copri loculo dei loculi singoli e delle tombe di famiglia e la pietra copri celletta ossario possono contenere titoli onorifici rilasciati da autorità statali, titoli di studio o titoli nobiliari dello stesso carattere e dello stesso materiale di cui ai dati anagrafici del defunto/a, con le seguenti caratteristiche: LETTERE PER SCRITTURA NOME E COGNOME IN BRONZO LUCIDO CON CARATTERE ROMANO ALTEZZA 4 CM (per la pietra copri loculo singolo o tomba di famiglia), (allegato E), LETTERE PER SCRITTURA NOME E COGNOME IN BRONZO LUCIDO CON CARATTERE ROMANO ALTEZZA 3 CM, (per la pietra copri celletta ossario) (allegato F), purché compaia sempre ad inizio scrittura il Cognome del defunto. Il titolo potrà essere inserito tra il Cognome ed il Nome oppure nel rigo sottostante il Cognome/Nome come dagli allegati prospetti. Solamente nel caso di cellette ossario e loculi destinati ad ospitare più salme è fatto obbligo di inserire il titolo tra il Cognome ed il Nome onde garantire i vari spazi tra i nominativi presenti.

Le lastre di pietra copri loculo e copri celletta sono fornite dall'Amministrazione Comunale e non possono subire lavorazioni.

Le imprese incaricate dell'arredo della lastra, all'atto del prelievo della stessa dovranno compilare e firmare apposito modulo rilasciato dal custode cimiteriale.

Le stesse imprese sono tenute alla collocazione della pietra arredata previo avviso al custode cimiteriale per qualunque lapide sia essa inerente loculi di qualunque tipo e cellette ossario. Il custode cimiteriale o suo sostituto sono esonerati dal collocare qualunque lapide arredata.

Nel caso di inosservanza del presente articolo non sarà consentita la posa della pietra arredata fino al suo rifacimento. I costi di rifacimento saranno a completo carico dell'impresa inadempiente.

Per quanto che riguarda l' ampliamento del Cimitero dei Mastri si osservano le stesse norme applicate all' ampliamento del Cimitero del Capoluogo.

ART. 24) CAPPELLE FUNERARIE E TOMBE DI FAMIGLIA

Le cappelle funerarie e le tombe di famiglia e il diritto d'uso delle stesse non possono essere cedute, a pena di decadenza, dal concessionario a terzi a qualsiasi titolo, né in qualsiasi modo commerciate, né totalmente né parzialmente, senza esplicita autorizzazione da deliberarsi dalla Giunta Municipale, la quale potrà anche negarla a suo giudizio insindacabile. Qualora la cessione venisse autorizzata essa avverrà con l'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti in atto.

Le cappelle funerarie o tombe di famiglia possono essere a concessione perpetua o per **99 anni**.

Le concessioni perpetue di cappelle funerarie o di tombe di famiglia dopo 30 anni dall'ultima inumazione in essa eseguita ed a famiglia estinta tornerà di proprietà del Comune.

Le scritte da apporsi sui marmi posti nell'atto superiore di ogni tomba di famiglia dovranno essere in carattere romano, colore bronzo lucido, altezza cm 8, e dovranno essere applicate ad una distanza di cm 11 da bordo lapide nel caso di cognomi riassunti in unica riga, oppure ad una distanza di cm 5 da bordo lapide nel caso di cognomi occupanti due righe, con interspazio di cm 4.

ART. 25) MANUTENZIONE E DECORO DEI MONUMENTI FUNEBRI.

Le cappelle funerarie, le tombe di famiglia e le lapidi devono essere tenute in perfetto stato di manutenzione e nel dovuto ordine e cura a spese dei concessionari.

In caso di inadempimento, e previa diffida scritta comunicata a coniugi, o in assenza di essi nell'ordine genitori, parenti di I e II grado e affini entro il I grado, si procederà coattivamente d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 26) ORARIO.

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco e affisso all'ingresso.

ART. 27) DISCIPLINA DELL'INGRESSO.

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

CAPO VI - SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI.

ART. 28) CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE. GRATUITE E A PAGAMENTO.

Le sepolture possono essere ad inumazione oppure a tumulazione. Sono ad inumazione le sepolture nella terra. Sono a tumulazione le sepolture: a) in loculi; b) in cripte; c) in tombe di famiglia. Le sepolture possono essere gratuite o a pagamento.

Sono gratuite: a) le sepolture in campo comune di nati morti, feti, prodotti abortivi, parti anatomiche; b) in cellette cinerarie decennali nei casi di indigenza.

Sono a pagamento le sepolture: a) in loculi; b) in cellette ossario; c) in cripte; d) in tombe di famiglia; e) in campo comune.

ART. 29) INUMAZIONI.

Ogni cadavere destinato all'inumazione, chiuso in cassa di legno, deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura dei cadaveri per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura meccanica e fisica del suolo e della falda freatica. Nei singoli campi comuni devono preventivamente designarsi i posti delle fosse individuali, le file e i riquadri in base ad apposito piano distributore, con tutte le modalità fissate dall' art. 47 del R.D. del 21.12.1942, n. 1880. L' utilizzo delle fosse deve avvenire con le modalità dello stesso decreto.

Ogni fossa nei campi comuni deve essere contraddistinta da un cippo in materiale resistente all' azione disgregatrice degli agenti atmosferici portante un numero progressivo e l' indicazione dell' anno di seppellimento. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata fino a 2 metri di

profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo avervi deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse per adulti(oltre i 10 anni di età) devono essere distinte da quelle per bambini (fino a 10 anni di età). Ciascun tipo di fossa deve avere le dimensioni e l'ubicazione prescritta dagli art. 51 e 52 del citato R.D. del 1942, n. 1880.

Le casse per inumazione devono essere solo di legno secondo le norme previste dall art. 258.

ART. 30) TUMULAZIONI.

E' consentita la tumulazione di salme unicamente negli appositi avelli costruiti dal Comune, nell' Area del cimitero a ciò destinata dalla planimetria, e nelle edicole funerarie o tombe di famiglia. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro; ogni feretro deve essere posto in nicchia o loculi separati. **E' però ammessa la tumulazione congiunta, qualora le dimensioni del loculo lo consentano, di un feretro e fino ad un massimo di due cassette ossario o cinerario.**

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. In sostituzione della cassa di metallo il Ministero dell' Interno può autorizzare l'uso di casse costruite con materiale diverso. **A richiesta degli aventi diritto i feretri possono essere depositati temporaneamente in appositi loculi, previo pagamento della relativa tariffa. La concessione provvisoria è ammessa in caso di costruzione o di ristrutturazione di tombe o in casi di specifica necessità, che dovrà essere accertata, con provvedimento motivato, dal dirigente del settore competente per materia. La concessione per deposito provvisorio viene rilasciata a seguito di domanda sottoscritta dall' istante. E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario ed urne cinerarie.**

ART. 31) DEPOSITO PROVVISORIO.

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.

Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi: 1. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; 2. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio cimiteri, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un massimo di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo compreso tra il giorno della tumulazione provvisoria ed il giorno della effettiva estumulazione, computando il termine iniziale e finale. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.

A garanzia degli adempimenti, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il soggetto gestore del servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, disporrà per l'inumazione della salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO VII - CONCESSIONI.

ART. 32) SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Le aree possono essere concesse altresì per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario, anche in luogo non attiguo alla concessione.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: 1. sepolture individuali (loculi semplici o doppi, avelli ossario, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.) 2. sepolture per famiglie e collettività. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. La concessione cimiteriale si farà constare da apposito decreto di concessione da redigere in duplice esemplare ed in competente bollo, qualora il canone sia inferiore a Euro 6455,71. La parte interessata può richiederne la registrazione a termini del D.P.r. 26.04.1986 n. 131 con oneri e spese a proprio carico. La concessione verrà stipulata dal Responsabile del Settore Demografico.

In particolare l'atto di concessione deve indicare.

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata,
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ART. 33) AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi alle norme contenute nel Piano Regolatore cimiteriale, alle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90. Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite dietro rilascio di permesso da parte dell'Ufficio Tecnico-Settore Urbanistica e Territorio.

Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso del feretro come previsto dall'art. 76 comma 3 del D.P.R. 285/90.

Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a seconda dei casi, a norma dei commi precedenti. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Dirigente del servizio. I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Dirigente del servizio, lapidi, ricordi e similari.

ART. 34) CONCESSIONI CIMITERIALI.

Nessuno può effettuare la posa di lapidi o di croci sulle fosse del campo comune senza aver prima ottenuto licenza dall'Autorità comunale. Ogni croce o lapide dovrà essere fissata sul lato a monte della fossa con apposito basamento in muratura che la renda perfettamente stabile e non potrà superare l'altezza del piano di campagna di 1 metro, la larghezza di 0,60 metri e la lunghezza di metri 1,60 se per adulti (allegato G) e l'altezza di metri 0,90, la larghezza di metri 0,60 e la lunghezza di metri 1,00 se per fosse di bambini (allegato H). Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nel Cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il solo montaggio. E' altresì consentito di recingere le fosse del campo comune con cordonature in pietra o in marmo lavorate, secondo il tipo previamente approvato dal Comune. Sarà consentita la posa di piante di dimensioni minime ed a vegetazione limitata che comunque non sconfinino dalla cordonatura. Queste concessioni non potranno avere durata superiore ai 10 anni decorrenti dal giorno del seppellimento. Trascorso il decennio di concessione le lapidi, le croci, le cordonature e qualunque altro oggetto funerario posto sulle fosse del campo comune passano di proprietà dell'Amministrazione che li adopererà, in quanto possibile, per le necessità del Cimitero.

Per ottenere la concessione l'interessato dovrà presentare domanda al Responsabile del settore competente per materia con l'indicazione degli estremi della sepoltura prescelta e delle generalità della salma da tumularsi. La concessione amministrativa sarà disciplinata da convenzioni, le cui spese saranno a carico del concessionario. Al momento della stipulazione del contratto di concessione, il concessionario dovrà provare l'avvenuto versamento della tariffa e delle spese contrattuali alla tesoreria Comunale. Solamente con la stipulazione di tale atto la concessione si intende perfezionata. E' consentita la concessione di 2 o più loculi attigui per abbinamento con salma di persona già inumata o tumulata che sia: a) coniuge; b) genitore; c) parente di primo o secondo grado o affine di primo grado del defunto; d) fratello o sorella. Il Responsabile del settore competente per materia concederà loculi per la futura tumulazione a persone viventi che ne facciano domanda, senza possibilità di trasmissione del loculo, a pena di decadenza.

La durata della concessione sarà di 60 anni che decorrono dalla data del contratto, con possibilità di rinnovo per altri 25 anni, previo pagamento della relativa tariffa.

Nel caso di restituzione al Comune di loculi concessi a viventi per la loro futura tumulazione, ma non utilizzati, su richiesta si potrà procedere al rimborso nella misura prevista dal seguente schema:

$$\text{Importo rimborsato} = (\text{importo della concessione}) * (1 - \text{numero anni trascorsi} / \text{numero anni di durata della concessione})$$

Nei casi di inutilizzo e di estumulazione per trasferimento del feretro o dei resti in altra sede prima dello scadere del periodo di concessione, il loculo o celletta ritorna di diritto in piena proprietà del Comune che potrà concederlo in uso ad altri a norma dei precedenti articoli senza alcun rimborso parziale o totale di somme a favore del precedente concessionari

ART. 35) CARATTERI DELLA CONCESSIONE.

La vendita delle aree cimiteriali e dei loculi potrà avvenire solo ai nati e residenti nel Comune e loro discendenti purché siano ivi tumulati e a coloro che sono stati residenti nel Comune per almeno cinque anni. La sepoltura in campo comune sarà permessa soltanto ai nati e residenti o ai deceduti nel territorio del Comune, ai discendenti di coloro che sono ivi tumulati/inumati. e a coloro che sono stati residenti nel Comune per almeno cinque anni

Nessun motto, epitaffio o scritto funerario in genere potrà stabilmente collocarsi sia internamente che esternamente alla cappella funeraria senza la preventiva approvazione dell' Autorità comunale. I loculi costruiti dall' Amministrazione comunale per singole tumulazioni avranno le dimensioni minime di mt. 0,80 X 0,55 X 2,25 con pareti in cemento armato dello spessore di cm. 10 debitamente intonacate e lisciate con cemento in modo che risultino assolutamente impermeabili. La chiusura dei loculi dovrà essere fatta in modo ermetico con muratura o lastra di pietra. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e straordinarie del campo comune e che le famiglie interessate non intendessero mandare nell' ossario comune, sono concessi apposite cellette ossario che avranno durata di 50 anni dal momento della stipulazione del contratto di concessione.

CAPO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.

ART. 36) ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE.

Si eseguono al termine del periodo di concessione o dopo 10 anni dalla inumazione. Annualmente il responsabile del servizio cimiteri curerà la stesura di elenchi, anche in forma di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione o l'estumulazione ordinaria. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni. Le salme che risultassero indecomposte all' atto dell' esumazione o dell'estumulazione potranno:

- a) essere lasciate nella propria fossa;
- b) essere trasferite in apposito campo per il termine necessario al completamento del processo di mineralizzazione;
- c) essere cremate, dietro richiesta dei parenti aventi titolo, ai sensi della circolare del ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.

I resti mortali per i quali il processo di decomposizione è giunto al termine potranno essere raccolti in apposite cellette ossario, a spese dei familiari, o essere collocate nell'ossario comune del Cimitero. In qualunque momento è ammessa la cremazione dei resti ossei su semplice richiesta e a carico degli aventi titolo.

ART. 37) ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE.

Sono quelle richieste dagli aventi diritto prima della scadenza del periodo di inumazione o di scadenza della concessione. Sono a carico del richiedente e si effettuano secondo le modalità di cui agli artt. 83, 84, 88 e 89 del d.p.r. 10.9.1990 n. 285.

Non sono ammesse estumulazioni quando la loro effettuazione richieda la rimozione di altre salme salvo che ne venga fatta richiesta dall'Autorità Giudiziaria. A richiesta di chi ha la facoltà di disporre della salma l'esumazione o l'estumulazione straordinaria può essere effettuata esclusivamente nei seguenti casi, previa autorizzazione del Sindaco:

- a) per trasferimento di salma fuori comune;
- b) per cremazione;
- c) per trasferimento in tomba di famiglia;
- d) per abbinamento sia da loculo a loculo, sia da sepoltura in terra a loculo, effettuato esclusivamente a favore di salme di coniugi, genitori, parenti di primo e secondo grado ed affini di primo grado, fratelli e sorelle;
- e) per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura inidonea, per le barriere architettoniche esistenti, a loculo per tutti i casi in cui ricorrano condizioni personali, opportunamente certificate, per coniuge o parente di primo grado del defunto.

ART. 38) ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, se ad esse segua la dispersione nell'ossario comune, eventualmente anche dopo le cautele per le salme che risultassero indecomposte.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in sepoltura privata o altra destinazione, la relativa raccolta delle ossa e loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa, anche quando la richiesta sia presentata dopo che l'esumazione o l'estumulazione sia stata eseguita.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 39) FACOLTA' DEL COMUNE.

Il Comune non è tenuto a dare singoli avvisi alle famiglie per la scadenza della sepoltura e si impegna ad esporre nei mesi da giugno a novembre di ciascun anno su loculi o tombe l'avviso di estumulazione/esumazione della salma la cui concessione risulta scaduta; trascorsi 60 gg. dal termine dell'esposizione dell'avviso senza che alcuna comunicazione sia pervenuta da parenti o affini del defunto, il Comune procederà all'estumulazione/esumazione. I resti mortali risultanti dall'esecuzione di suddetta operazione saranno collocati, in assenza di specifica richiesta, nell'ossario comune del Cimitero in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

ART. 40) ESTUMULAZIONE D'UFFICIO.

In ogni tempo il Sindaco sentita l'Autorità Sanitaria competente, potrà ordinare che vengano estumulate d'ufficio e successivamente inumate salme accolte in loculi che spandessero materie organiche o moleste esalazioni, salvo che si possano reperire e diffidare i familiari a provvedere entro 24 ore dall'avviso.

ART. 41) DISPONIBILITA' DEI MATERIALI.

Alla scadenza delle sepolture temporanee, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale e di miglioramento dei campi comuni.

Può essere autorizzato a favore dei concessionari il reimpiego dei materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al terzo grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia

CAPO IX - CREMAZIONE.

ART. 42) CREMAZIONE.

Il servizio di cremazione viene esercitato dall'ente gestore del tempio crematorio di Torino, nell'osservanza delle disposizioni del capo XVI del d.p.r. 10.9.1990, n. 285, e delle norme del presente capo. E' a pagamento a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 del 28.02.2001. Rimane gratuita per le cremazioni di salme di indegenti. E' allestito dentro al Cimitero un cinerario comune per la raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. Sono presenti nell'interno del Cimitero apposite cellette per la conservazione delle urne contenenti le ceneri.

ART. 43) URNE CINERARIE.

Ciascuna urna cineraria o cassetina, deve contenere le ceneri di una sola salma e deve portare all'esterno il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.

ART. 44) TRASPORTO DELLE SALME DESTINATE ALLA CREMAZIONE.

La fornitura del feretro ed il relativo trasporto sia verso l'impianto di cremazione sito nel Comune di Torino, che dall'impianto verso la sepoltura sono a carico dei privati richiedenti. L'acquisto delle urne cinerarie è a carico dei privati tranne il caso in cui le ceneri siano destinate ad essere tumulate nel Cimitero comune. La conservazione delle ceneri nelle apposite urne cinerarie, nei casi non vengano destinate ai cimiteri di altri comuni, è ammessa sia in cellette cinerarie, sia in sepolture private.

ART. 45) AFFIDAMENTO DELLE CENERI AI FAMILIARI.

Le Amministrazioni Comunali, sulla base degli indirizzi forniti dal D.P.R. 24/02/2004, predispongono gli atti necessari a stabilire le procedure per l'affidamento delle urne cinerarie, che a titolo indicativo, sono:

- a) le modalità di espressione della volontà del defunto; tale manifestazione di volontà può essere espressa dal defunto stesso nelle forme testamentarie previste (olografo, pubblico o segreto) oppure dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato a norma degli artt. 74-77 del codice Civile e, in concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi;
- b) il contenuto dell'istanza che il familiare o suo delegato deve presentare;
- c) le dimensioni e le caratteristiche dei luoghi di conservazione;
- d) l'obbligo di sigillare l'urna e l'indicazione dei dati anagrafici indicativi del defunto;
- e) modalità di verbalizzazione della consegna dell'urna;
- f) obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione della residenza o di luogo della conservazione;
- g) la verifica anche periodica, da parte di personale Comunale, delle condizioni di conservazione;
- h) l'assenza di impedimenti alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'Autorità di Polizia o dell'Autorità Giudiziaria;
- i) l'individuazione del Servizio o dell'Ufficio che dovrà rilasciare l'autorizzazione.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 46) CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, illuminazione votiva, o quant'altro) od una concessione (aree,loculi,cellette,ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o altri elementi decorativi o la costruzione di tombini, edicole, monumenti e simili s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

ART. 47) SANZIONI

Le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono punite ai sensi degli artt. 344 e 358 T.U. leggi sanitarie e successive modifiche, dell' art. 107 D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

ART. 48) ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere vigore il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e per il Servizio cimiteriale e gli altri eventuali provvedimenti adottati in precedenza.